



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

SCHEDA DI SINTESI L. 12/9/2025, N. 131

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE

WWW.UECOOP.ORG

LEGGE 12 settembre 2025, n. 131**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.**

Il provvedimento si compone di 35 articoli, suddivisi in 6 Capi:

Capo I (artt. 1 e 2) - Norme generali;
Capo II (artt. 3-5) - Programmazione strategica, risorse e monitoraggio;
Capo III (artt. 6-11) - Servizi pubblici;
Capo IV (artt. 12-22) - Tutela del territorio
Capo V (artt. 23-30) - Sviluppo economico;
Capo VI (artt. 31-35) - Disposizioni finali.

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 1 che, al comma 2, demanda allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli Enti locali - ciascuno in base alle rispettive competenze e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (di cui al successivo art. 4) - l'adozione degli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine:

- di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani;
- di favorirne il ripopolamento;
- di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno ed agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità;
- di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo;
- di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo e alla promozione della rigenerazione urbana.

L'ART. 2 che prevede l'adozione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 90 giorni dal 22 settembre 2025, per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, che costituiranno le "zone montane" ai fini dell'applicazione e della legge, in base ai parametri "altimetrico e della pendenza" (comma 1). Nell'ambito degli elenchi dei comuni montani saranno definiti, con ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche i criteri per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste e, contestualmente, l'elenco dei comuni montani beneficiari (comma 2). Tali classificazioni non si applicheranno però nell'ambito della politica agricola comune (PAC) né ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani (comma 3).

Il comma 4 delega, invece, il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della legge in esame. I commi 5 e 6 disciplinano infine le modalità di attuazione della delega e il meccanismo di copertura degli eventuali oneri finanziari.

L'ART. 3 che definisce la "Strategia per la montagna italiana" (SMI) e individua, articolandole per linee strategiche, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere:

- la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani;
- la possibilità di accesso:
 - alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
 - alle farmacie, al servizio postale universale e ai servizi bancari;



- agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi;
- la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani;
- la residenzialità;
- le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi;
- il ripopolamento dei territori.

Dal punto di vista finanziario, la SMI si realizza nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'art. 4 della legge in commento, e verrà definita - con periodicità triennale - con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (SNAI), delle politiche per le zone di confine, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, con le politiche della Strategia forestale nazionale e con la strategia nazionale delle Green community.

L'ART. 4 che dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (già istituito dall'art. 1, comma 593, della [Legge 234/2021](#)) a decorrere dall'anno 2025 con riferimento:

- a) degli interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali (di cui al comma 593);
- b) degli interventi di competenza statale (di cui al comma 593 e al successivo comma 594).

L'ART. 6 che, ai commi 2 e 3, prevede la concessione - a decorrere dal 2025 - di un credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi) a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio ovvero che, ai medesimi scopi, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario. Il comma 7 affida a un Decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dal 22.09.2025, il compito di definire i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta.

L'ART. 7 che, al comma 1, introduce la definizione di "scuole di montagna" e, al comma 3, elimina l'attuale limitazione territoriale per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. In secondo luogo, esso riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.

Con i commi da 5 a 9, si riconosce invece un credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi) a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio ovvero che, ai medesimi scopi, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario.

Il comma 9 affida a un Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dal 22.09.2025, il compito di definire i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta.

L'ART. 8 che ammette la possibilità - per le Amministrazioni statali e periferiche - di promuovere nei comuni montani i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato. Per il raggiungimento delle predette finalità consente, al comma 2, che una quota non superiore al 20% delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di competenza statale possa essere impiegata per finanziare "progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia".

L'ART. 11 che, con i commi 2 e 3, prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico-privato, che comprendano, tra l'altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico e dell'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale, prevedendo altresì il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza.



L'ART. 12 che - nel riconoscere le attività agricolo-forestali quale presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani - stabilisce che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 12 mesi dal 22.09.2025, saranno predisposte apposite "linee guida" al fine dell'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, in accordo a quanto disposto dal T.U. in materia di foreste e filiere forestali ([D.lgs. 34/2018](#)).

L'ART. 16 che prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (da ripartire con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle Regioni) a interventi di carattere straordinario da attuare anche in coerenza con le misure previste dal Decreto Legge "siccità" ([D.L. 39/2023](#)), per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane (svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali; svolgimento di attività di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche; realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale; utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche nonché di quelle non storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori).

L'ART. 17 che integra il T.U. in materia di foreste e filiere forestali ([D.lgs. 34/2018](#)), inserendovi - all'articolo 3 - la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva" e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina [nei cantieri forestali temporanei le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile e a questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario dovranno essere stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali con riferimento a: i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, il rispetto del Testo unico dell'ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività].

L'ART. 19 che, con il comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei "servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima", anche attraverso interventi di manutenzione del territorio. Il contributo è concesso nella misura del 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.

Il comma 3 demanda l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi a un Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 demanda invece a un Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

Il comma 7, inoltre, consente ai comuni montani e alle loro forme associative l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli (che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari e di macchine e attrezzature di loro proprietà), nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie.

Il comma 8 infine vieta - a decorrere dal 22 settembre 2025 e per i rapporti rinnovati o instaurati dopo tale data - il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani "gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati", pena la risoluzione di diritto del relativo contratto o atto.



L'ART. 20 che prevede l'istituzione di un "tavolo tecnico" per l'individuazione di misure volte a facilitare la compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a 2 ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani.

L'ART. 21 che reca una definizione dei "rifugi di montagna", ribadendo altresì che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi.

Il comma 3 infine precisa che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

L'ART. 23 stabilisce che le misure dedicate allo "sviluppo economico" (da erogarsi in conformità agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) del Capo V sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della legge stessa, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.

L'ART. 24 che reca una norma di principio finalizzata a riconoscere le "professioni della montagna" quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, stabilendo (al comma 2) che la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica e di maestro di sci, nonché la professione di gestore di rifugio (disciplinata da leggi regionali).

L'ART. 25 che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese le quali, a decorrere dal 22.09.2025, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di 8 mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15%.

Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, il comma 4 rinvia a un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'ART. 26 che, al fine di agevolare lo svolgimento del "lavoro agile" nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce - entro determinati limiti di spesa - uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

La misura del suddetto esonero, rimodulata in base alle diverse annualità di fruizione, è pari:

- per gli anni 2026 e 2027, al 100% dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore;
- per gli anni 2028 e 2029, al 50% dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore;



▪ per l'anno 2030, al 20% per cento dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.

La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'agevolazione in commento è demandata ad un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dal 22.09.2025.

L'ART. 29 che prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti successivamente all'entrata in vigore della legge, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, quale contributo una tantum il cui importo, unitamente ai criteri e alle modalità per la concessione, sarà determinato con successivo Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro 6 mesi dal 22.09.2025.ù

L'ART. 30 che istituisce il "*Registro nazionale dei terreni silenti*" nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), stabilendo che con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, saranno definiti i criteri per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del suindicato Registro nonché i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.

